



Titolo

Tribunale federale – competenza - competenza in unico grado del Collegio di garanzia - carattere eccezionale e residuale

Descrizione

Il Collegio di garanzia dello sport è tendenzialmente giudice di ultima istanza delle controversie sportive (art. 54, comma 1, CGS CONI) e la sua competenza funzionale in unico grado (art. 54, comma 3, CGS CONI) ha carattere eccezionale e deve trovare una solida base normativa (CFA, SS.UU. n. 96/2021-2022). Tale base non può essere rappresentata dall'art. 56, comma 2, lett. c), CGS CONI, che si limita a disporre in materia di organizzazione interna del Consiglio di garanzia senza per nulla espandere i confini della giurisdizione dell'organo. La disposizione, dunque, non rappresenta, ma presuppone la norma attributiva della giurisdizione.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 84/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 30, comma 1, CGS CONI; art. 54 CGS CONI; art. 56, comma 2, lett. c) CGS CONI

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0084 CFA del 24 gennaio 2025 (sig. Antonino Gregorio Maurizio Taranto/Sig. Antonino Santoro)